

CXXVIII.

TORNATA DEL 13 LUGLIO 1864.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

**Sommario** — Sunto di petizione — Congedi — Relazione sui titoli a Senatore del Procuratore generale Castiglia — Presentazione di un progetto di legge — Seguito della discussione del progetto di legge relativo alle bonificazioni — Articolo 22 — Dubbii del Senatore Paleocapa — Schiarimenti del Senatore Farina (Relatore) e del Ministro di Agricoltura e Commercio — Emendamento del Senatore Paleocapa oppugnato dal Senatore Farina — Replica del Senatore Paleocapa — Osservazioni del Senatore Flexa (membro dell'Ufficio Centrale) Reiezione dell'emendamento — Approvazione degli articoli 22 e 23 modificati dall'Ufficio Centrale d'accordo col Ministro — Adozione dell'articolo 24 — Approvazione dell'articolo 25 modificato e degli articoli 26, 27 sino al 30 — Adozione dell'articolo 31 emendato — Soppressione degli articoli 32, 33 — Adozione dell'articolo 34 modificato — Soppressione dell'articolo 35 — Articolo 36 — Riserva del Senatore Chiesi — Avvertenza del Senatore Farina — Instanza del Senatore De Foresta — Obbiezione del Ministro di Agricoltura e Commercio e del Senatore Farina — Dichiarazione del Senatore De Foresta — Adozione dell'articolo 36 modificato — Nuova formazione dell'articolo 37 e sua approvazione — Adozione dell'articolo 38 riformato — Soppressione del titolo Disposizioni generali — Trasporto dell'articolo 39 dopo l'articolo 46 — Schiarimento richiesto dal Senatore Paleocapa — Risposta del Relatore — Adozione dell'articolo 40 emendato e degli articoli 41, 42, 43, 44, 45 — Articolo 46 — Proposta del Senatore Paleocapa combattuta dal Relatore — Emendamento dell'Ufficio Centrale consentito dal Ministro — Replica del Senatore Paleocapa — Nuove obbiezioni del Relatore — Reiezione della proposta del Senatore Paleocapa — Aggiunta fatta dall'Ufficio Centrale all'articolo 46 — Dubbii dei Senatori Scialoja e Cibrario — Schiarimenti del Relatore — Adozione dell'articolo 46 coll'emendamento e coll'aggiunta dell'Ufficio Centrale — Adozione dell'articolo 39 trasportato dopo il 46 — Approvazione dell'articolo 47 con aggiunta e dell'articolo 48 ultimo della legge — Ordine del giorno per domani.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti i Ministri degli Affari Esteri, di Agricoltura e Commercio, d'Istruzione Pubblica, e più tardi interviene quello della Guerra.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Lo stesso dà pure lettura del seguente

SUNTO DI PETIZIONE.

« N. 3540. Numero 620 fra sacerdoti e abitanti della diocesi d'Ivrea, domandano che venga dal Senato respinto il progetto di legge inteso ad abolire l'esenzione dei chierici dalla leva militare. »

**Presidente.** Si dà lettura di alcune domande di congedo.

Il Senatore, *Segretario, Cibrario* legge le lettere dei Senatori Arrese, Besana, Borghesi, Venini, Longo, Taverna e Centofanti colle quali domandano un congedo, che il Senato loro accorda.

**Presidente.** Fanno omaggio al Senato:

Il signor Prefetto di Modena degli *Atti di quel Consiglio provinciale della sessione straordinaria del 1864*.

Il signor Giuseppe Calvino, Presidente del tribunale di commercio di Trapani, di 40 esemplari del titolo VII del suo progetto di *Codice di Commercio*.

La parola è al signor Senatore Lanzilli per la relazione sui titoli a Senatore del signor Procuratore generale Castiglia.

Senatore **Lanzilli** Signori Senatori. Il commendatore Pietro Castiglia con Decreto del 13 marzo 1864 è stato nominato Senatore del Regno; sul fondamento della prima categoria i suoi titoli sono i seguenti:

Egli era da moltissimi anni Procuratore generale sostituito del Re presso la Gran Corte civile di Palermo. Nel 21 giugno 1859 fu nominato Procuratore generale presso lo stesso collegio, vale a dire presso la Gran Corte civile, adesso Corte d'appello di Palermo.

Bisogna ricordarsi che secondo le leggi della Sicilia, ed anche del continente napoletano i Procuratori generali presso la Gran Corte civile erano Consiglieri della Corte Suprema di giustizia.

Seguitando ad essere sempre Procuratore generale con Decreto del 1863 fu nominato Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, di modo che a contare dal 21 giugno 1859 sino al 22 giugno 1864, il commendatore Castiglia ha esercitato i cinque anni di Pubblico Ministero presso la Corte di appello e presso la Corte di Cassazione, colla circostanza però che il compimento del quinquennio si è verificato posteriormente alla nomina reale; ma nel momento attuale esso si trova ad aver compiuto tutti i cinque anni.

L'Ufficio quarto ha creduto che avendo in realtà il commendatore Castiglia il vanto di essere stato agente principale del Ministero Pubblico presso Corte di appello e presso Corte di cassazione dal 22 giugno 1859 al 22 giugno 1864, ha compiuto il quinquennio e che non debba contarci la circostanza che il Decreto precede il compimento di quel periodo.

L'Ufficio quarto dunque avvisa non fare ostacolo alcuno tal circostanza all'ammissione a Senatore del signor commendatore Castiglia, e spera che il Senato vorrà ammetterlo.

**Presidente.** Metto ai voti le conclusioni della relazione testè udita per l'ammissione dei titoli del signor Senatore Castiglia, procuratore generale alla Corte di Palermo.

Chi approva queste conclusioni, favorisca di sorgere. (Approvato.)

## PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE

**Presidente.** La parola è al sig. Ministro degli Esteri.  
**Ministro degli Esteri.** Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato nell'altro ramo del Parlamento, per dare esecuzione ad un trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Danimarca.

**Presidente.** Do atto al signor Ministro della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito negli Uffici.

## SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLE BONIFICHE.

**Presidente.** L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge relativo alle Bonificazioni.

Siamo rimasti all'articolo 22 che sarebbe ora il 19 delle concessioni, ben inteso che questo titolo deve eliminarsi.

La parola è al signor Relatore dell'Ufficio Centrale.  
Senatore **Farina, Relatore.** L'Ufficio Centrale mantiene la sua redazione. L'osservazione che era stata fatta tendeva a modificare la redazione dipendentemente dalla supposizione che l'obbligazione diventasse divisibile od indivisibile a seconda che fosse assunta da un solo o da più individui; ma la divisibilità o l'indivisibilità di un'obbligazione dipende dalla natura della obbligazione, e non dal numero delle persone che la assumono, conseguentemente non pare che questo motivo possa dar luogo ad una diversità di redazione.

Senatore **Paleocapa.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Paleocapa.** Vedo benissimo che il signor Relatore e l'Ufficio dicendo che potrà essere fatta la concessione ad uno o più intraprenditori o concessionari...

*Una voce.* Concessionari.

Senatore **Paleocapa.**... intendevano che la concessione fosse unica, quand'anche ci fossero più persone che unite assieme l'assumesero.

Se la legge esprimesse questo chiaramente, io certo non avrei opposizione a fare; ma io dubito che possa essere interpretata altrimenti; perché quando si dice la concessione può essere fatta ad uno o più concessionari, può intendersi che questa bonificazione si voglia dividere in più parti, e concedere la bonificazione di una parte ad uno e quella di un'altra parte a un concessionario diverso. Mi pare che il Relatore abbia osservato che la concessione di una bonificazione è di sua natura indivisibile.

Ma io osservo che la bonificazione può essere benissimo materialmente divisibile in più parti e che in conseguenza potrebbe di fatto concedersi una di queste parti ad uno, una ad un altro concessionario, se sta l'articolo della legge come è. Ora io credo che nella generalità dei casi questa divisione sia funesta, e perciò credo ancora che bisognerà tor di mezzo ogni incertezza in proposito. Perciocchè ben si potranno bonificare le parti diverse separatamente, ma la intera bonificazione non riuscirà così vantaggiosa al complesso dei possidenti e quindi al paese, come lo sarebbe stato se si fosse mantenuta in una impresa sola e da un solo piano generale regolata.

E mi permetterò di citare un esempio: Supponiamo che ci sia un vasto latifondo paludoso compreso fra due fiumi. Potrebbe intendersi che si volesse fare la concessione dei terreni che scolano in uno di questi fiumi ad un intraprenditore, e di quelli che scolano nell'altro ad un altro intraprenditore. Ora io dico che se si facesse questo si rischierebbe di compromettere il buon esito della bonificazione: perchè questi due concessionari non avrebbero lo stesso intento. Uno vorrebbe possibilmente bonificare i suoi terreni tirandosi addosso meno acqua che fosse possibile e lasciando scaricare quanta più potesse nei fossi di scarico consorziali che appartengono al secondo concessionario, e viceversa questi vorrebbe fare il contrario. Né vale il dire sono ambidue solidarii, perchè quando si è fatta una concessione ad uno ed un'altra ad altro individuo certamente non sono solidarii. E quando pure il fossero, in che consisterebbe la loro solidarietà? Consisterebbe in ciò di fare che la bonificazione sia condotta a compimento e che nessuno dei due abbandoni l'opera incominciata, ma non si potrebbe mai esigere da uno che facesse cose che si reputano più vantaggiose all'insieme di tutto il vasto latifondo della bonificazione, ma che realmente, per la sua concessione speciale non fossero tanto utili e potessero anzi essere di aggravio.

Molte volte avviene che di una grande bonificazione che si vuol fare, una parte, la superiore, possa farsi per sistema di essiccamento, o per scolo naturale, o veramente col mezzo di trombe che alzino l'acqua e la verino in un fiume; e l'altra parte, cioè l'inferiore, sia inetta affatto a questo sistema di bonificazione per essiccamento, ma possa opportunamente essere bonificata per colmata, traendo le torbide da quel fiume stesso nel quale si potrebbero versare le acque che derivano dalla parte più alta della concessione; ed è certo che se non si facesse una concessione unica, verrebbe essa divisa in parte superiore ed inferiore, cioè in terreni da bonificarsi per essiccamento ed in altri da bonificarsi per colmata. Il che generalmente parlando darebbe occasione ad interminabili questioni e a contrasti ed indugi funesti.

Dunque che cosa domando io? Non domando già di escludere che si uniscano molti in società per fare una

impresa di bonificazione; domando che questa impresa sia unica, e per assicurare che sia unica, e non divisa in più parti, mi pare che converrebbe modificare quella espressione ad *uno o più concessionari*, perchè, io dico, se potete fare la concessione di più parti del latifondo a più intraprenditori, la bonificazione non dovrà allora riguardarsi come un'unica impresa, ma dovrà fin dal principio esser divisa in due parti, e colle norme e col processo tecnico ed economico stabilito dalla legge esser, se piaccia, accordata a due diversi concessionari.

Tale è la mia idea; del resto lascio al Senato il giudicare se i miei dubbi sieno giusti. A mio parere, di una complessa bonificazione si deve fare un'unica concessione sia poi ad una sola persona sia a più persone unite in società.

Senatore **Farina, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Farina, Relatore.** L'onorevole preopinante ha dette cose eccellenti in genere, ma che partono da un concetto erroneo.

La divisibilità delle obbligazioni non dipende dal numero delle persone che l'assumono, ma dalla natura dell'obbligazione.

L'onorevole preopinante è in un errore gravissimo; se un'obbligazione è di sua natura indivisibile (e questo è un punto legale) sieno anche obbligate 10 persone è sempre obbligazione indivisibile; se invece è di sua natura divisibile benchè l'assuma un solo individuo se quest'individuo viene a morire ed ha più eredi, questi la dividono per l'espressa disposizione dell'articolo 1310 del Codice civile e viceversa. Cosa dice l'articolo 1307 del Codice? Esso dice: «L'obbligazione è divisibile od indivisibile secondo che essa ha per oggetto una cosa che nella sua tradizione od un fatto che nella sua esecuzione è o no suscettibile di divisione.»

Dunque se nell'articolo si dirà che si concede ad uno o più individui implica niente. È la natura del patto, è la sua formola che costituirà la divisibilità, o no, dell'obbligazione, perchè anche siano più concessionari, se l'obbligazione, se l'espressione del patto è fatta in modo che non si possa dubitare che indica che non si possa dividere nell'esecuzione, è evidente che è indivisibile quantunque sia fatta a più concessionari; viceversa anche data ad un sol concessionario, se questo viene a morire ed i suoi eredi siano molti e nell'espressione del patto non si siano formate ed inserite clausole tali che determinino che l'obbligazione è indivisibile, essa diventa per la morte del concessionario divisibile fra gli eredi del concessionario medesimo.

Dunque la divisibilità dipende dalla natura della stipulazione, dalle espressioni contenute nei patti del contratto fra il Governo concedente ed il concessionario od i concessionari, e non dal numero dei concessionari medesimi.

Per conseguenza credo che si possa mantenere l'articolo come fu formulato perchè non implica niente il caso cui accenna l'onorevole preopinante.

**Ministro di Agricoltura e Commercio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Agricoltura e Commercio.** L'onorevole Paleocapa e l'onorevole Farina parlano di due cose diverse, per cui è impossibile l'intendersi.

L'onorevole Paleocapa non teme già che facendo una concessione a più concessionari insieme si faccia cosa pericolosa. Teme bensì, se bene ho compreso, che di un medesimo terreno si facciano due concessioni diverse, cioè si stacchi l'opera di bonifica, e si diano a bonificare divisamente a più concessionari le parti di una medesima bonifica.

L'onorevole Farina dice invece che quando la stessa concessione è data ad uno o più concessionari, la cosa è la stessa, essi non rappresentano che una sola concessione; diverse persone in questo caso non rappresentano che una sola concessione, che una sola impresa, ed in conseguenza subiscono le conseguenze delle leggi civili.

Ora prego l'onorevole Paleocapa di osservare che la frase dell'articolo inutilmente si cambierebbe; l'articolo deve rimanere com'è; a seconda della qualità dell'opera il Governo deve vedere e determinare se una parte di bonifiche si debba o possa staccarsi dall'altra, ovvero se nell'impresa ci siano o due od una sola bonifica a fare.

Questo giudizio è impossibile che si anticipi, esso dipenderà dalla natura e condizioni delle cose. Quando un bacino sia di sua natura per la qualità del terreno indivisibile, è chiaro che il Governo non commetterà l'errore di scindere una parte dall'altra, e fare che una concessione sia incompatibile coll'altra, ma farà sempre in modo che la concessione sia indipendente, e possa procedere da sé.

Le precauzioni a prendersi sono tali e tante che sarebbe impossibile l'accennarle. Difatto come potrà dirsi anticipatamente quale è il caso in cui il Governo possa dividere e quale è quello in cui non possa dividere l'opera di bonifica? Questo giudizio è posto a discrezione del Governo, sicchè col dire concessionario o più concessionari si esprime una cosa assolutamente innocente che non porta conseguenza di sorta, si esprime che se l'impresa si dà a più persone unite insieme, le conseguenze saranno quelle indicate dall'onorevole preopinante, se la si dà a più concessionari con concessioni distinte, significa che si è giudicato che le opere sono conciliabili tra di loro e che si possono fare concessioni distinte.

**Senatore Paleocapa.** Il caso cui accenna il signor Ministro che si possa separare la bonificazione in più parti per farne concessioni diverse non è il caso contemplato da quest'articolo della legge. Qui dopo aver indicato il procedimento tecnico ed economico da seguirsi per attuare il piano di una bonificazione, si dice che se ne farà la concessione ad uno o più concessionari; ora io osserverò al signor Ministro che se avvenga il caso da lui contemplato, quello cioè che sia veramente utile dividere la bonificazione in più parti,

caso che io ammetto benissimo, allora bisogna incominciare dal fare questa divisione, e fatta che sia, procedere allora per ciascuna delle parti secondo i modi che prescrive la legge tanto nel rispetto tecnico quanto nel rispetto economico; e ciò sarebbe tanto più necessario quanto che potrebbe darsi che i possidenti di una di queste parti fossero essi stessi disposti a costituirsi in consorzio per assumere l'impresa ed eseguire l'opera, onde per questa parte non sarebbe più il caso di fare una concessione che sarebbe forse necessaria per l'altra. Ripeterò dunque che in generale reputo meno utile e men conveniente dividere una bonificazione in più parti per farne imprese o concessioni diverse, sia che quando si verificano speciali circostanze idrografiche e topografiche che consiglino a dividere in più parti una grande bonificazione, allora bisogna incominciare dal fare codesta divisione e per procedere per ciascuna delle due parti come prescrive la legge per una bonificazione qualunque. Ma incominciare dal far tutte le pratiche tecniche, amministrative ed economiche relative ad una grande bonificazione e poi dividerla fra vari concessionari è cosa affatto contraria allo spirito della legge; ed io vorrei che anche colla lettera della legge stessa fosse evitato il pericolo di questo modo inconveniente di procedere.

**Ministro d'Agricoltura e Commercio.** La voce dell'onorevole Paleocapa è troppo autorevole perchè non si debba averne sempre la debita considerazione, ma lo prego di osservare che insomma noi siamo d'accordo sulla sostanza della cosa.

Egli dice, che quando è materialmente divisibile la bonifica si possono fare delle concessioni divise, che quando la natura delle opere è tale che il dividerla porterebbe danno, allora si debbe fare una concessione sola, non due.

Ora perchè preoccuparsi della frase, uno o più concessionari, quando non è il numero dei concessionari, ma delle concessioni che può fare danno?

Ciò posto, stanno i termini del Relatore Farina, che un'opera assunta da più persone che rappresentano una concessione non corre alcun pericolo di essere scissa o divisa quanto alla loro responsabilità.

Quindi mantengo che non si debba mutare la frase.

**Senatore Paleocapa.** Se permettesse il Senato, io avrei ancora una parola da dire.

**Presidente.** Permette il Senato che il Senatore Paleocapa parli per la terza volta?

Voci. Parli, parli.

**Presidente.** Il Senatore Paleocapa ha la parola.

**Senatore Paleocapa.** Il pericolo che io trovo sta pur sempre, come ho detto, nel dichiarare che la concessione si potrà fare ad uno o più concessionari. Si dice che dubbio non può esservi perchè si tratta di un'unica concessione.

Ma allora, domando io, perchè non si possa più chiaramente esprimere questa unicità che si vuol conservare, dichiarando che la concessione sarà unica e

sarà fatta ad una sola persona o a più persone che si riuniscano in società.

**Presidente.** Se il signor Senatore Paleocapa fa una proposta formale, è necessario che distenda tutto il periodo in iscritto onde io possa interrogarne il Senato.

(Dopo qualche minuto di sospensione.)

Il signor Senatore Paleocapa propone in sul principio dell'articolo 22 (vecchia numerazione), il seguente emendamento:

« Quando né i proprietari, né i comuni, né le provincie interessati assumano l'obbligo di una bonificazione necessaria, la concessione di essa sarà unica, e potrà farsi dal Governo ad una o più persone unite in società, le quali quando si tratti di opere di prosciugamento » ecc., ecc.

Senatore **Farina, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Farina, Relatore.** Prima di tutto io prego il Senato di osservare che l'aggiunta o variazione fatta dall'onorevole Paleocapa non risponde alla sua idea, perchè anche una concessione unica è divisibile od indivisibile a seconda della natura delle obbligazioni che si sono assunte i concessionari, essendo questa l'espressa disposizione degli articoli 1307 e 1308 del Codice civile.

Osservo poi che facendo questa dichiarazione solo nel caso di bonifiche concesse ad imprenditori particolari, se riesce implicitamente a stabilire una diversità che non esiste quando queste bonifiche sono concesse a consorzi, si viene ad alterare tutta l'economia della legge, perchè non viene introdotta l'indicazione quest' *unica* concessione che nel caso in cui sia concessa a particolari imprenditori e non si mette poi quando è concessa a consorzi, alle provincie ed a comuni; cosìchè si stabilirebbero due ordini di idee diverse per il motivo che *inclusio unius, est exclusio alterius*, di maniera che invece di portare luce e chiarire meglio le cose, si verrebbe a ingenerare una vera confusione; perchè allora ci diranno: ma in tutti gli articoli già stati votati voi non avete mai parlato di concessione unica.

Le concessioni dunque sono tutte divisibili; conseguentemente invece di schiarire, si introduce, ripeto, una vera confusione.

Di più non si risponde all'intento; perchè anche una concessione sola, una concessione unica può essere concepita in termini che ammettano la divisibilità dell'obbligazione di chi se l'assunse, ed è un errore legale di credere che un'obbligazione indivisibile, diventi divisibile od indivisibile dal numero delle persone che l'assumono.

Ci può essere un'obbligazione assunta da cento persone ed essere indivisibile, ce ne può essere invece una assunta da una sola persona ed essere divisibile, per conseguenza, ripeto, non si raggiunge lo scopo che l'onorevole Paleocapa si propone, ed invece si introduce una diversità in tutto il progetto che può cagionare nell'applicazione erronee interpretazioni.

Per tali motivi l'Ufficio Centrale persiste nella sua redazione.

Senatore **Paleocapa.** Domando la parola.

**Presidente.** Prima di tutto non essendo l'emendamento del Senatore Paleocapa accettato dall'Ufficio Centrale, interrogherò il Senato per vedere se è appoggiato.

Chi appoggia l'emendamento del Senatore Paleocapa, è pregato di alzarsi.

(Appoggiato.)

La parola è al Senatore Paleocapa come proponente.

Senatore **Paleocapa.** Prima di tutto dirò che io mi sono preoccupato essenzialmente delle bonificazioni necessarie che fa eseguire lo Stato perchè i comuni e i particolari non intendono farle eseguire essi stessi.

E a questo proposito noterò che quando i comuni ed i particolari vogliono eseguirle essi stessi presenteranno i piani più convenienti ai loro interessi, e se crederanno che sia opportuno dividere una bonificazione in varie parti, la divideranno; ma quando il Governo ha proceduto in quel modo che si deve procedere per fare un'unica concessione, deve mantenerla unita se vuole evitare tutti quegli inconvenienti dei quali ho già fatto cenno, e deve farlo perchè ne assume esso tutta la responsabilità verso gli amministrati, corpi morali e privati, e non deve mancare a quanto prescrive la legge procedendo prima come se avesse dovuto farsi un'unica impresa di bonificazione poi dividendola in più parti e obliterando quei procedimenti che come già ho detto avrebbero dovuto essere seguiti fin da principio. Non posso poi persuadermi che a tenore del Codice si debba riguardare come assolutamente impossibile che una bonificazione si divida in più parti. Io ho dimostrato che col fatto dividerla si può, e il Codice non può aver dichiarato impossibile ciò che in fatto è possibilissimo.

Dissi solo, e ripeto, che in generale questa divisione sarà funesta, e che se possono darsi casi particolari nei quali essa possa essere utile, casi che possono benissimo intervenire, allora bisogna far la divisione del latifondo bonificabile in più parti sino da bel principio e per ciascuna parte attuare quelle pratiche tecniche, amministrative ed economiche che sono dalla legge che discutiamo prescritte per ciascuna bonificazione. Ma mi pare resterà sempre vero che la bonificazione unica deve essere accordata ad un unico concessionario o a più persone collegate in società per ottenere la concessione.

Senatore **Farina, Relatore.** Nego semplicemente l'ultima interpretazione che è piaciuto di dare all'articolo all'onorevole Paleocapa; del resto il Senato giudichi come nella sua saviezza crede.

Senatore **Piazza.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al Senatore Piazza.

Senatore **Piazza.** Mi pare che se si considera il complesso del rimanente dell'articolo, si vede chiaro che

l'interpretazione che vorrebbe dare alle prime parole di esso l'onorevole Paleocapa, non può aver luogo.

Infatti dopo aver detto che la bonificazione (si guardi bene) non dice: le opere della bonificazione saranno accordate, ma si dice: la bonificazione cioè intera sarà accordata ad uno o più concessionari, si dice inoltre in seguito che essi dovranno indicare il numero degli anni nei quali l'opera dovrà essere compiuta.

Se fosse seguita una divisione di opere tra più concessionari, come pare supporre l'onorevole Senatore Paleocapa, non si potrebbe più dire che essi dovranno indicare il numero degli anni, nei quali dovrà l'opera essere compiuta, ma si dovrebbe invece dire che ognuno dovrà indicare il numero degli anni, nei quali la sua parte delle opere di bonifica sarà compiuta.

Così pure in fin dell'articolo si dice che dovranno garantire l'adempimento degli obblighi, che si assumono, tanto per l'esecuzione dell'opera, quanto per le indennità degli interessati. È chiaro che non si potrebbe imporre (come non lo si deve) a più concessionari di opere diverse, che uno garantisca per l'altro, eppure questa sarebbe la conseguenza di questa locuzione intesa letteralmente.

Quando dunque si vede che in quest'articolo si considera sempre la bonifica come un'opera sola, e che sempre come una sola opera si deve garantire l'intera bonifica, non sta più l'incertezza che vedrebbe l'onorevole Senatore Paleocapa, e da cui teme egli avvengano i mali che nei casi ordinari egli teme dalla divisione delle opere fra più concessionari.

Dissi nei casi ordinari, perchè io credo che il precludere assolutamente la via ad ogni possibile eccezione sia nocivo al pubblico interesse.

Io voglio anche ammettere che veramente vi possa essere questo pericolo della divisione delle opere di una sola bonifica tra più concessionari, ed anche in questo caso io penso che si debba lasciare la redazione dell'articolo.

Quale è la difficoltà sollevata dall'onorevole Senatore Paleocapa?

Egli sostiene che in alcuni casi la divisione dell'opera possa essere dannosa; ma non nega che talora possa anche questa divisione essere utile.

Non è d'altronde presumibile che anche lasciando la cosa all'arbitrio del Governo, quando si dovesse fare una bonifica, egli dividesse le opere in modo che l'una concessione venisse a nuocere alle opere dell'altra.

È poi facile che possa succedere il caso in cui sia utile questa divisione di opere, e ve lo dimostro in poche parole.

Supponiamo che si abbia ad asciugare una palude grande, una specie di lago, od anche un lago, per donare poi quei terreni all'agricoltura, e risanare ad un tempo l'aria che può in date stagioni essere ivi malsana; ebbene sarà facile che per fare il grande canale fagatore vengano impresari molto danarosi anche di lontano, e tali che sufficientemente danarosi potrebbero

non trovarsi nelle provincie in cui l'opera deve eseguirsi, mentre invece per le opere secondarie e di minor entità delle quali questi impresari forse non si vorrebbero incaricare, si troveranno sul luogo altri impresari meno facoltosi, ma sufficienti, che le faranno.

Allora sarà utile dividere le opere, il dare il gran canale fagatore ad un'impresa venuta dall'estero e potente di danaro e dare le opere minori ad un'altra.

Se dunque è vero che può succedere che questa divisione di opere possa essere dannosa, è anche vero che succede pure che sia talvolta utile, e perchè dunque rinunciereino noi, per troppa paura che il Governo non faccia bene i suoi calcoli, a questa utilità, e ci metteremo da noi stessi nella necessità che il Governo debba talora far male?

Lasciamo dunque un po' di arbitrio al Governo, e quando il Governo facesse la divisione in modo che fosse nociva, si potrebbe poi sempre chiamarlo a renderne ragione al Parlamento.

Senatore Paleocapa. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Paleocapa domanda ancora la parola come proponente, e nel concedergliela io spero che si limiterà a qualche breve osservazione.

Senatore Paleocapa. Io volevo solo far osservare che sono ben lontano dal voler togliere al Governo la facoltà di dividere un'opera in più parti; ma ho solamente detto che, se vuol fare questa divisione, deve stabilire fin da principio che intende fare due concessioni.

Presidente. Se non si domanda altrimenti la parola rileggerò l'emendamento del signor Senatore Paleocapa per porlo ai voti.

Quest'emendamento si porta sul principio dell'art. 22 dell'antica numerazione, ed è così concepito:

« Quando nè i proprietari, nè i comuni, nè le provincie interessati assumano l'obbligo di una bonificazione necessaria, la concessione di essa sarà unica, e potrà farsi dal Governo ad una o più persone unite in società, le quali quando si tratti, ecc. »

Chi approva quest'emendamento, sorga.

(Dopo prova e controprova l'emendamento del Senatore Paleocapa non è approvato.)

Se non si domanda altrimenti la parola, rileggerò lo art. 22 dell'antica numerazione dell'Ufficio Centrale per metterlo ai voti.

« Art. 22. Quando nè i proprietari, nè i comuni, nè le provincie interessati assumano l'obbligo della bonificazione necessaria la stessa potrà dal Governo accordarsi ad uno o più concessionari i quali, quando si tratti di opere di prosciugamento, indichino il numero d'anni nei quali l'opera dovrà essere compiuta, e quando si tratti di bonificamenti per colmata, indichino almeno approssimativamente l'epoca del compimento dei medesimi, e prestino inoltre un'idonea cauzione colla quale garantire l'adempimento degli obblighi che si assumono tanto per l'esecuzione dell'opera quanto, per l'indennità degli interessati. »

Senatore **Farina, Relatore.** Prego il signor Presidente di osservare che si sono sostituite le parole: « quando si tratti di bonificamenti per colmate, indichino l'epoca nella quale presumono che l'opera medesima possa essere compiuta. »

**Presidente.** Abbia la bontà il signor Relatore di seguirmi; io ripeterò le parole; si direbbe dunque: « quando si tratti di bonificamenti per colmata, indichino approssimativamente l'epoca nella quale presumono. »

Senatore **Farina, Relatore.** Non approssimativamente, ma indichino l'epoca nella quale....

**Presidente.** Dunque si dirà: *indichino l'epoca nella quale presumono che l'opera possa essere compiuta.*

Metto ai voti l'articolo in questa conformità, chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato.)

« Art. 23. In corrispettivo delle spese da sostenersi per la bonificazione si potrà accordare al concessionario una quota parte del maggior valore che acquisteranno i terreni bonificati.

» Tale maggior valore verrà accertato nei modi infra specificati.

» Tale quota parte non potrà mai eccedere la metà del maggior valore dei terreni senza una apposita disposizione legislativa. »

Senatore **Farina, Relatore.** L'art. 23 sarebbe di consenso col signor Ministro stato modificato nel modo seguente: avuto anche riguardo che la metà del maggior valore fosse stato ritenuto un compenso sufficiente nell'antica legge francese; pure siccome l'esperienza ha mostrato che sotto l'impero di quella legge pochissime bonificazioni hanno avuto luogo, si è creduto opportuno di aumentare alquanto la misura; oltre che si è soppressa la prima parte come inutile, che diceva: in corrispettivo delle spese, ecc.

L'art. 23 si formulerebbe quindi come segue:

« Si potrà accordare ai concessionari una quota parte del maggior valore che acquisteranno i terreni bonificati.

» Tale maggior valore verrà accertato nel modo infra specificato.

» Tale quota non potrà mai eccedere i due terzi del maggior valore dei terreni senza una disposizione legislativa. »

Trasmetto al signor Presidente il tenore dell'articolo così redatto.

**Presidente.** È d'accordo il signor Ministro?

**Ministro d'Agricoltura e Commercio.** Sono perfettamente d'accordo.

**Presidente.** Leggo l'art. 23 secondo la nuova redazione. (V. sopra)

Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

« Art. 24. Quando fra i terreni paludosi da bonificarsi se ne trovino di proprietà del Demanio dello Stato,

il Governo non potrà cederli al concessionario senza autorizzazione legislativa. »

(Approvato.)

« Art. 25. Le domande di concessione di bonificazione debbono essere presentate al Ministero e contenere la citazione dei progetti già approvati, oppure essere accompagnate da un progetto circostanziato dei lavori colla perizia dei medesimi, e da tutti gli elementi statistici per potersi valutare l'utilità e l'economia dell'impresa, il tutto in conformità dell'art. 9 della presente legge.

» Le domande devono inoltre indicare la quota parte che si chiede sul maggior valore che acquisteranno i terreni e le altre condizioni che si propongono.

» I progetti che non siano già stati approvati e fatti eseguire dal Governo verranno assoggettati alle discipline prescritte negli articoli 9, 10, 11 della presente legge. »

Senatore **Farina, Relatore.** Si sono fatte alcune variazioni parimente d'accordo col signor Ministro anche in quest'articolo.

Queste variazioni sarebbero di sostituire alle parole *e da tutti gli elementi ecc.*, queste altre: *sufficienti elementi.*

Poi si sopprimerebbe, *il tutto in conformità dell'articolo 9 della presente legge*, perchè è una superfluità. Di più nell'ultimo alinea si direbbe:

« I piani tecnici ed economici che non siano già stati formati a cura del Governo, verranno assoggettati alle discipline prescritte negli articoli 9, 10, 11 della presente legge. »

Trasmetto alla Presidenza l'articolo così emendato.

**Presidente.** Leggo l'articolo 25 secondo l'ultima redazione.

« Le domande di concessione di bonificazione debbono esser presentate al Ministero e contenere la citazione dei progetti già approvati oppure essere accompagnate da un progetto circostanziato dei lavori colla perizia dei medesimi, e da sufficienti elementi statistici per potersi valutare l'utilità e l'economia dell'impresa.

» Le domande devono inoltre indicare la quota parte che si chiede sul maggior valore che acquisteranno i terreni e le altre condizioni che si propongono.

» I piani tecnici ed economici che non siano già stati formati a cura del Governo, verranno assoggettati alle discipline prescritte negli articoli 9, 10, 11 della presente legge. »

(Approvato.)

« Art. 26. La concessione della bonifica ad un intraprenditore o ad una società si farà con Decreto reale.

» La concessione stabilirà i lavori da eseguirsi, l'epoca in cui devonosi cominciare, il modo di eseguirli, l'andamento economico dell'impresa, le sicurtà da fornirsi per guarentire l'adempimento degli obblighi as-

suoi, e i diritti e gli obblighi verso i proprietari delle terre da bonificare.

» La concessione ove si tratti di opere di prosciugamento determinerà inoltre il numero degli anni per compierla. Nel caso che si tratti di opere di bonificazione per colmata il Decreto reale indicherà pure l'epoca approssimativa del compimento dell'esecuzione loro. »

(Approvato.)

« Art. 27. Nel caso in cui al concessionario della bonificazione venga accordata una quota parte del maggior valore dei terreni bonificati si procederà alla stima dei medesimi prima e dopo il bonificamento nel modo seguente :

» Dopo che il piano sia definitivamente accertato nel modo sovra indicato, il Consiglio di amministrazione scelto dall'Assemblea generale degli interessati espressamente convocato presenta la nomina di un perito al prefetto; i concessionari della bonifica ne nominano un'altro, ed il prefetto sceglie il terzo. »

(Approvato.)

« Art. 28. I due periti nominati dai proprietari e dai concessionari si trasferiscono sul luogo, e dopo avere raccolte tutte le notizie necessarie procedono ad apprezzare ciascuna delle classi componenti i terreni paludosi, avuto riguardo al loro valore reale, alla somma della stima calcolata nello stato di palude senza occuparsi di una stima individuale di ciascuna proprietà. I due periti eseguono questa stima in presenza del terzo perito, il quale decide nel caso di discordia. »

(Approvato.)

« Art. 29. I processi verbali della stima delle classi rimangono depositati per un mese nella segreteria della prefettura, ed in caso di opposizione ai medesimi si seguiranno le stesse norme stabilite nella presente legge per i progetti o piani sino alla definitiva loro approvazione. »

(Approvato.)

« Art. 30. Tostochè la stima sia definitivamente approvata i concessionarii prenderanno possesso dei terreni da bonificarsi e potranno usare dei medesimi durante i lavori pagandone ai proprietarii annualmente la rendita ragguagliata al 5 per cento del valore risultante dalla detta prima stima sotto deduzione delle imposte alle quali i beni stessi fossero soggetti, e che verranno durante le operazioni di bonificazione pagate dai concessionarii della medesima. »

(Approvato.)

« Art. 31. Ultimati i lavori di bonificazione, e bene constatato il compimento della medesima, il Governo farà procedere alla ricognizione e collaudo delle opere in contraddittorio del perito nominato dagli interessati. »

Senatore **Farina**, *Relatore*. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Su questo articolo si sarebbe inteso col signor Ministro un emendamento me-

dante il quale si sopprimerebbero anche i seguenti articoli 32 e 33, e si farebbe della materia che si è ravvisato necessario di conservare in tutti questi articoli un articolo solo del tenore seguente :

« Ultimati i lavori di bonificazione, e dichiarato il compimento della medesima con decreto del prefetto si procederà alla verifica e collaudazione delle opere in contraddittorio del perito nominato dagli interessati; in seguito di che i periti indicati nell'articolo 25 procederanno alla stima per classi dei terreni bonificati secondo il loro nuovo valore e la qualità di coltura di cui saranno suscettivi. »

Gli articoli 32 e 33 verrebbero poi soppressi, come ho già accennato.

Trasmetto l'emendamento al banco della presidenza.

**Presidente**. Leggerò l'articolo 31 come venne modificato. (*Vedi sopra*.)

Se non si domanda la parola metto ai voti l'articolo 34 nella conformità che ho letto.

Cbi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ora verrebbero gli articoli 31 e 32 dei quali si propone la soppressione; trattandosi di progetto stato presentato dal Ministero, ed acconsentendo il signor Ministro alla soppressione, non è il caso di più oltre insistere.

« Art. 34. Accertata definitivamente la stima dei terreni bonificati i concessionari presentano alla Prefettura un prospetto contenente :

» 1. I nomi dei proprietari;

» 2. La quantità superficiale delle proprietà loro;

» 3. Le classi nelle quali ciascuna proprietà trovasi posta, rilevate sul piano della bonificazione;

» 4. La prima stima calcolata in ragione della superficie delle classi;

» 5. La somma del nuovo valore della proprietà dopo seguita la bonificazione regolata dalla seconda stima e dal secondo riparto in classi;

» 6. La differenza fra le due stime;

» 7. Il riparto fra i singoli proprietari ed il concessionario del maggior valore conseguito col miglioramento secondo la quota determinata nell'atto di concessione.

» Tale stato verrà reso esecutivo per Decreto del Prefetto. »

Senatore **Farina**, *Relatore*. Le prime parole di quest'articolo in seguito alla precedente soppressione sono state variate e si direbbe: « compiuta tale classificazione e stima (che è la classificazione e stima di cui si è parlato precedentemente) dei terreni bonificati, i concessionari, ecc., » il resto come nell'articolo.

Trasmetto questo emendamento al banco della Presidenza.

**Presidente**. Leggerò la prima parte perchè in quanto ai requisiti non ci è nessuna varietà. Si varierebbe solamente la prima parte di quest'articolo 34.

(*Vedi sopra*.)

Se non vi è osservazione in contrario, porrò ai voti l'articolo 34 come l'ho letto colla variazione proposta dall'Ufficio Centrale.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 35. Se rimangono nelle paludi parti di terre che non abbiano potuto essere bonificate queste non danno alcun titolo di compenso al concessionario. »

Senatore **Farina**, *Relatore*. Si sopprimerebbe quest'articolo di consenso dell'Ufficio Centrale e del signor Ministro.

**Presidente**. In tal caso, se nessuno lo faccia suo per conto proprio, si passerà oltre.

« Art. 36. Le indennità dovute ai concessionarii pel maggior valore risultante dal miglioramento sono privilegiate sopra tutto il maggior valore acquistato dai singoli appezzamenti di terreno determinato nel modo sovra indicato.

» Per la conservazione di tale privilegio il concessionario dovrà iscriverlo nell'ufficio delle ipoteche nel territorio del quale sono posti i terreni bonificati nel termine di tre mesi dal giorno in cui sarà diventato definitivo il riparto per classi di cui al num. 7 dell'articolo 32. »

Senatore **Chiesi**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Chiesi**. Io era in animo di proporre un emendamento a quest'articolo che aveva avuto l'onore di comunicare al signor Ministro ed al signor Relatore dell'Ufficio Centrale.

Il mio emendamento avrebbe avuto per scopo di convertire il privilegio di cui parla l'articolo 36 del progetto dell'Ufficio Centrale, in una semplice ipoteca legale, da misurarsi, quanto al grado, dal giorno della iscrizione. Alla proposta di un tale emendamento inducevami la convinzione in cui sono che i privilegi immobiliari sono inconciliabili ed incompatibili col sistema ipotecario fondato sulla pubblicità, come quelli il cui grado non si misura mai dalla data della iscrizione, o sebbene soggetti all'obbligo della pubblicità sono sempre preferiti a tutte le ipoteche comechè anteriormente iscritte.

Io credo che a rendere perfetto il sistema della pubblicità delle ipoteche, i privilegi immobiliari devono convertirsi in semplici ipoteche legali, il cui grado deve essere misurato dalla data della iscrizione.

Ma siccome sarebbe inopportuno di intralciare la discussione e votazione della presente legge con una grave questione di principi, che devono regolare il sistema ipotecario, così io dichiaro di rinunciare a questa mia proposta riservandomi di tornare su questo punto allorchè si discuterà il titolo dei privilegi e delle ipoteche in occasione della discussione del progetto di Codice civile presentato dal signor Guardasigilli.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Si è trovato opportuno, in seguito alle osservazioni che vennero fatte e dal propinante e anche da qualche altro onorevole Sena-

tore di modificare la redazione di quest'articolo, e se ne sarebbero fatti due. Si è, a vero dire, lasciata la parola di privilegio, ma si è talmente circoscritta che diventa una vera ipoteca semplice. Solo risale per gli effetti all'epoca della iscrizione del primo verbale, e guendo tutte le norme che sono prescritte nel Codice per il caso che il fondo acquisti maggior valore in caso di fabbricazione per la fabbricazione che vi si aggiunge e sia informato alle disposizioni dell'articolo 2 di questa legge, disposizioni che sono contenute nel Codice attuale delle antiche provincie per la conservazione dei privilegi. La seconda parte quindi dell'articolo 36 si redigerebbe come segue :

« L'ammontare del credito privilegiato non può eccedere il valore comprovato dallo stato reso esecutivo dal Prefetto e si riduce al maggior valore che ha lo stabile dipendentemente dai lavori di bonificazione fatti intorno al medesimo. »

Sono ad un dipresso le parole che si leggono nel Codice civile.

L'articolo 37 sarebbe del tenore seguente :

« Per la conservazione di tale privilegio il concessionario o concessionari della bonificazione dovranno far trascrivere nel termine di un mese dalla loro definitiva approvazione: 1. Il verbale di stima dei terreni paludosi; 2. Lo stato reso esecutivo per Decreto del Prefetto a termini dell'articolo 30.

» Essi dovranno inoltre nel termine di tre mesi dalla definitiva approvazione della stima dei terreni paludosi far iscrivere il loro privilegio nell'ufficio delle ipoteche citando nella relativa nota la data della trascrizione del relativo verbale.

» Dovranno inoltre nel termine pure di tre mesi far iscrivere contro i debitori la somma del loro credito risultante dallo stato reso esecutivo dal Prefetto, citando nella relativa nota la data della trascrizione del medesimo.

» Le sovra indicate trascrizioni andranno soggette al diritto fisso di lire 6.

» Le iscrizioni al diritto fisso di lire 4 caduna. »

Si è creduto opportuno di stabilire un diritto fisso per quest'atto perchè non s'aggravi della onerosa spesa di registratura delle intraprese che hanno bisogno di capitali vistosi per mettersi in esecuzione. In questo modo si è creduto di provvedere sufficientemente a tutte le emergenze. So che nel nuovo progetto del Codice civile essendo tutti i privilegi, si desidererebbe che cessassero e che fossero tolti anche qui; ma introdurre qui per isbieco una novità in questa materia, non è sembrato molto conveniente. Volontieri l'Ufficio Centrale aderirà ad una dichiarazione di cui il Senato potrà, se crede, prendere atto, che quando si addiverrà al riordinamento del Codice nelle parti che contemplan i privilegi si abbia in mente di innovare relativamente anche a questa legge pel privilegio, convertendolo in semplice ipoteca legale....

**Presidente.** Pare che non si debba anticipare sopra una discussione futura.

**Senatore Farina, Relatore.** È appunto il mio pensiero, e per conseguenza ho creduto di limitare le modificazioni. Infatti trasmetto al signor Presidente la seconda parte dell'articolo 36, che forma parte dello stesso articolo 36, più la redazione dell'art. 37 che si aggiungerebbe.

**Senatore De Foresta.** Signori Senatori, quando l'onorevole Senatore Chiesi ha chiesto la parola sopra l'articolo che sta per essere votato dal Senato, io era per domandarla per poter muovere una calda preghiera al signor Ministro ed all'Ufficio Centrale di voler sacrificare questo articolo e l'altro successivo, cioè il 37, lasciando i diritti d'ipoteca che possono competere al concessionario nel diritto comune a termini delle leggi vigenti od almeno consentire che questi due articoli siano rimandati all'Ufficio Centrale per vedere se sia il caso di modificarli, sentito il signor Ministro Guardasigilli, ed all'uopo anche il Presidente della Commissione sul Codice civile, ed il Relatore del terzo libro del Codice medesimo.

Ne dirò brevemente la ragione, ma converrà che il Senato mi permetta di parlare in modo storico di una legge che non è ancora approvata.

Il Senato sa che da molto tempo, e in questo ramo del Parlamento, e nell'altro, e nella stampa tutti movevano calde domande a che il nostro regime ipotecario fosse semplificato, e migliorato, perchè da ciò dipendeva la legge che tutti desiderano sul credito fondiario. Sarà forse anche a notizia del Senato che il Governo preoccupandosi di questo legittimo desiderio, nominava una Commissione per occuparsi di questo nuovo sistema ipotecario, della quale credo facesse parte uno dei nostri onorevoli colleghi, il Senatore Duchoqué. Venne formulato un progetto il quale semplifica molto il sistema ipotecario, completa il sistema di pubblicità e di specialità, ne rende più brevi e più agevoli i mezzi di esecuzione.

Intanto il signor Ministro Guardasigilli avendo preparato il progetto del Codice civile fece tesoro dei lavori di questa Commissione, e migliorò nel modo più felice e più pregevole il sistema ipotecario ora vigente.

Io ho l'onore di essere, nel seno della Commissione del Codice, Relatore di quel titolo, e posso affermare che questo lavoro fu sommamente diligentato, e credo che sarà forse la nostra, la migliore legge ipotecaria.

**Presidente.** Prego l'onorevole Senatore De Foresta di non troppo estendersi nella parte storica dei lavori legislativi, perchè questo ci porterebbe forse al di là del termine...

**Senatore De Foresta.** Mi rincresce che l'onorevole signor Presidente mi interrompa appunto quando stavo per finire la storia, come egli dice, di ciò che si è fatto intorno al sistema ipotecario. Io non esco dal mio soggetto e credo che sia bene che il Senato sappia quanto veniva narrando poichè appunto da queste no-

zioni storiche il Senato potrà apprezzare la necessità che questi due articoli siano modificati nel modo che io chiedo.

Io dico adunque che nel Codice è riformato il sistema ipotecario, e tra le altre disposizioni vi è appunto la soppressione di qualunque privilegio sopra gli immobili tranne quello a favore dello Stato per un'annata oltre corrente delle imposte e per le spese di esecuzione.

Fu soppresso anche il privilegio, che il Codice Albertino (ed ora non mi si dirà che non tratto di una legge che non è in vigore!) nel suo art. 2158 stabilisce a favore dell'imprenditore di opere nuove, costruzioni od opere di riparazioni.

Vi furono grandissime questioni a questo riguardo nel seno della Commissione; ma si finì per accettare la proposta del Ministro, di sopprimere anche questo privilegio e di lasciare, che le parti provvedano ai loro interessi con ipoteca convenzionale.

Ora io dico: nel momento in cui vi ha un progetto di Codice già pubblicato, e che perciò tutti conoscono, nel quale il sistema ipotecario è riformato e sono aboliti tutti i privilegi sopra gli stabili, compreso quello a favore dell'imprenditore di nuove costruzioni ed opere di riparazioni e migliorie, facendo noi una legge nuova la quale non andrà per certo in vigore prima del Codice stesso, sarà ella cosa regolare e conveniente di creare nuovi privilegi? Mi pare che la cosa sia molto grave, e che non farebbe, mi sia lecito il dirlo, troppo onore alla previdenza del Senato.

Quindi se non si vuole prescindere da questi due articoli, sembrami che non si possa prescindere di rimandarli almeno all'Ufficio Centrale per prenderli a nuovo esame, sentito il Ministro Guardasigilli, giacchè si tratta di materia di sua competenza, non che il Presidente ed alcun altro dei componenti la Commissione del Codice, per vedere se possano almeno essere formulati in termini che non ribadiscano un sistema ora mai da tutti condannato.

Rinnovo dunque la preghiera ed al signor Ministro ed all'Ufficio Centrale di voler accettare, ed al Senato di voler ordinare anzitutto il rinvio di questi due articoli all'Ufficio Centrale.

**Presidente.** Prima di tutto bisogna che io legga gli articoli.

L'Ufficio Centrale propone, d'accordo credo col Ministro, che si muti l'alinea dell'articolo 36, il quale rimarrebbe pertanto in questa conformità.

« Art. 36. Le indennità dovute ai concessionari pel maggior valore risultante dal miglioramento sono privilegiate sopra tutto il maggior valore acquistato dai singoli appezzamenti di terreno determinate nel modo sovra indicato.

Pol verrebbe l'alinea così concepito:

« L'ammontare del credito privilegiato non può eccedere il valore comprovato dallo stato reso esecutivo dal prefetto e si riduce al maggior valore che ha lo sta-

bile dipendentemente dai lavori di bonificazione fatta attorno al medesimo.

Dopo l'Ufficio Centrale d'accordo col Ministro porrebbe l'introduzione di un altro articolo nella seguente conformità.

« Art. 37. Per la conservazione di tale privilegio il concessionario o concessionari della bonificazione dovranno far trascrivere nel termine di un mese dalla loro definitiva approvazione: 1. Il verbale di stima dei terreni paludosi. 2. Lo stato reso esecutivo per Decreto del prefetto a mente dell'art. 30. Essi dovranno inoltre nel termine di tre mesi dalla definitiva approvazione della stima dei terreni paludosi far iscrivere il loro privilegio nell'Ufficio delle ipoteche citando nella relativa nota la data della trascrizione del relativo verbale.

» Dovranno inoltre nel termine pure di tre mesi iscrivere contro i debitori la somma del loro credito risultante dallo stato reso esecutivo dal prefetto citando nella relativa nota la data della trascrizione del medesimo.

» Le suindicate trascrizioni andranno soggette al diritto fisso di lire 4 cadauna. »

Di questi due articoli il Senatore De Foresta propone il rinvio all'Ufficio Centrale, affinché sentito anche il signor Ministro Guardasigilli ed il signor Presidente della Commissione del Codice civile, possa avvisare a quei cambiamenti che in previsione delle variazioni al sistema ipotecario, accennate dal signor Senatore De Foresta, potessero occorrere.

**Ministro d'Agricoltura e Commercio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro d'Agricoltura e Commercio.** Non dirò che due parole per rispondere alle osservazioni del Senatore De Foresta.

Io non credo che facciamo cosa che implichi contraddizione alla proposta fatta nel Codice civile, quando stabiliamo un privilegio il quale è molto simile e quasi identico a quello che già esiste nella legge presente a favore de' costruttori d'opere nuove sopra un fondo altrui. Il creare un nuovo valore sopra un fondo, è cosa che somiglia perfettamente all'aumento di prezzo che acquista un fondo il quale sommerso nelle acque ed assolutamente sterile e improduttivo, acquista in seguito ad una serie di opere un valore nuovo.

Noi quindi non facciamo nessuna novità; non facciamo che applicare il sistema vigente, e se non anticipiamo ora lo stabilimento di una nuova specie di diritto, gli è perchè ci vorrebbe una troppo lunga discussione.

Io credo infatti che per esaminare e vedere come i privilegi di questa natura che già esistono in virtù della legge presente, abbiano ad essere trasformati in ipoteche, e l'onorevole De Foresta non lo negherà, si richiegga una gravissima discussione.

Invece non ci sarà nessun inconveniente a che quando si provvederà per tutti, si provveda anche per questo, sarebbe ben difficile ora trovare un nuovo modo, perchè a cagion d'esempio, bisognerebbe stabilire se è un'ipoteca legale che noi saremo per mettere, ovvero un'ipoteca convenzionale.

Procediamo dunque per la via che è più pronta, stabiliamo un privilegio come quello che è in vigore, e la legislazione nuova come provvederà per quelli, così provvederà per questo. L'imbarazzo non sarà maggiore, perchè ripeto, sono della medesima natura.

Adesso niuno lavorerebbe senza garanzia, senza cautela, e dico che ci è mestieri di questa garanzia perchè le opere di bonificazione sono di una grave difficoltà. Se non le corriamo di tutte le debite agevolazioni, difficilmente le vedremo attuate. Il desiderio che queste opere sorgano è grande, perchè l'importanza di esse è grandissima; si tratta di 2 milioni e più di ettari di terreno perduti, i quali si possono riacquistare; si tratta d'opere per le quali tentativi seriissimi sono andati falliti, e bisogna bene che si provveda perchè non s'abbiano nuovi disinganni.

**Senatore Farina, Relatore.** Dopo quanto saviamente ebbe ad osservare il signor Ministro, io non ho che pochissime cose da aggiungere.

Noi ora non possiamo proporre disposizioni che in conformità della legislazione attuale; quando verrà una legislazione che inoverà lo stato presente delle cose allora naturalmente siccome si farà una legge transitoria, si provvederà anche al caso attuale.

Mi permetto poi di far osservare una circostanza, ed è che non sarebbe opportuno privare di questa garanzia gli intraprenditori, perchè naturalmente si disanimerebbero dall'attendere ad opere di questa fatta. Ma v'ha di più.

Il motivo per cui si desidera di semplificare tanto il sistema ipotecario per poter far luogo alla creazione di un credito agrario (circa al quale forse non è poi tanto necessaria la soppressione di questo genere di privilegi quanto si crede) non è attendibile; questa non è discussione che possa aver luogo qui, e solo ne faccio cenno perchè avendo anch'io dovuto studiare quella materia quando fui membro della Commissione destinata ad esaminare una proposta di legge sul credito fondiario, si riconobbe, almeno da quella Commissione, non necessaria la soppressione di questo privilegio; dico, che a parte questa questione, quale è il motivo per cui si vuole semplificare tanto il sistema ipotecario? Per agevolare col credito fondiario le miglione dei fondi; il gran scopo finale quindi è di togliere ogni impedimento che possa far sì che i capitali non si portino a migliorare i fondi; ora questo stesso nostro privilegio che accordiamo viene a coincidere dirò così, con quel genere di risultati che si hanno in mira collo stabilimento del credito agrario. Per conseguenza io credo che tenuto soprattutto di mira che la questione verrà naturalmente quando si adotterà

la nuova legge, crederei inopportuno di accettare un rinvio col quale non si farebbe altro, come abbiamo già sentito, che, o togliere quest'articolo, o dover introdurre qui per isbico ed incidentemente un nuovo sistema ipotecari, il che mi sembra affatto inopportuno.

Per conseguenza credo che, avuto riguardo anche alle disposizioni che si sono introdotte per la pubblicità del vincolo dell'emendamento ultimamente presentato dall'Ufficio Centrale, il Senato possa votarlo senza timore d'inconvenienti.

**Presidente.** Il signor Senatore De Foresta persiste nella sua domanda pel rinvio?

**Senatore De Foresta.** Dopo il rifiuto fatto tanto dal signor Ministro che dall'Ufficio Centrale che io lamento molto, non insisto.

Voterò però sopra questi articoli secondo che crederò nella mia coscienza.

**Presidente.** Non insistendo il Senatore De Foresta pel rinvio, se altri non domanda la parola, non ho altro che a leggere l'articolo 36 nella conformità che è stata combinata coll'Ufficio Centrale.

(Vedi sopra.)

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

Art. 37. (Vedi sopra.)

Se non vi ha chi domandi la parola su questo nuovo articolo segnato col numero 37 lo pongo ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Viene ora l'articolo 37 che diremo bis; la numerazione si farà poi....

**Senatore Farina, Relatore.** Questo articolo sarebbe sostituito da quello ora votato.

**Presidente.** Allora quest'articolo restando soppresso si passa all'articolo 38.

« Art. 38. Trascorso un anno dal definitivo collaudo del compiuto bonificamento i proprietari avranno diritto di entrare nel possesso delle loro terre pagando la quota parte del maggior valore accertato nello stato reso esecutivo a mente dell'articolo 34.

» Possono i proprietari rinunciare alla proprietà dei singoli terreni bonificati esigendo dai concessionari il prezzo che risulta dalla prima stima dei terreni tuttora paludosi. »

**Senatore Farina, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Farina, Relatore.** A proposito di quest'articolo si è osservato col signor Ministro che il limite d'un anno sarebbe forse troppo ristretto per accertarsi veramente della riuscita delle bonificazioni; per conseguenza si sarebbe emendato l'articolo nel modo seguente:

« Art. 38. Trascorsi due anni dalla definitiva collaudazione del compiuto bonificamento, i proprietari a-

vranno diritto d'entrare nel possesso delle loro terre pagando la quota parte del maggior valor accertato secondo lo stato reso esecutivo a mente dell'articolo 30.

» I proprietari avranno anche diritto a rinunciare alla proprietà dei singoli terreni bonificati, esigendo dai concessionari il prezzo che risulta dalla prima stima dei terreni. »

**Presidente.** Rileggo l'articolo 38 nella conformità testè proposta dal signor Relatore dell'Ufficio Centrale. (Vedi sopra.)

Se non si domanda la parola sul medesimo, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

**Senatore Farina, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Farina, Relatore.** Verrebbero ora le disposizioni generali, ma siccome abbiamo detto di far la legge senza dividerla per titoli, queste parole disposizioni generali andrebbero soppresse.

D'accordo poi col signor Ministro, l'articolo 39 si trasporterebbe dopo il 46, perchè veramente qui non starebbe bene.

Allora bisognerebbe che il signor Presidente avesse la bontà di leggere e porre ai voti l'art. 40.

**Presidente.** Colla riserva testè accennata dal Relatore, di trasportare cioè l'art. 39 dopo il 46, passerò a dar lettura dell'art. 40.

« Il progetto d'arte che accompagna la concessione potrà essere modificato previa l'autorizzazione governativa.

» Nel caso per altro che le chieste modificazioni esercitassero influenza sui diritti dei proprietari, esse non potranno aver luogo che nel modo e forme necessari per l'adozione del progetto primitivo.

» Il Governo potrà senza bisogno di alcun previo incumbente prolungare il termine approssimativamente indicato pel compimento delle opere di bonificamento per colmata. »

**Senatore Farina, Relatore.** La dicitura dell'ultimo alinea sarebbe stata modificata d'accordo col signor Ministro nel modo seguente:

« Tuttavia il Governo potrà senz'altro prolungare il termine presuntivamente indicato, ecc. » (Questa variazione è motivata dachè si è adottata la formola d'indicazione presuntiva); il resto poi seguirebbe come sta nel progetto « pel compimento delle opere di bonificamento per colmata. »

**Presidente.** Dunque dopo le due prime parti dell'art. 40 rimane l'ultima riformata nel modo testè indicato, che rileggerò. (Vedi sopra.)

**Senatore Paleocapa,** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Paleocapa.** Non so se io abbia afferrato

lene il senso di questa disposizione, non avendo il testo sotto gli occhi; se si sia, cioè, tolta assolutamente al Governo la facoltà di accordare un prolungamento di tempo giusto e conveniente anche per le bonificazioni per essiccamento; mi pare che trattandosi di operazioni che vanno ad urtarsi contro circostanze affatto imprevedute ed imprevedibili, non si dovrebbe togliere al Governo la facoltà di prolungare i termini della concessione.

Senatore **Farina, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Farina, Relatore.** Non si è tolta questa facoltà al Governo; solo nel caso che si debba prolungare quel termine e che questo ragioni danni ai proprietari, viene riservata a questi la facoltà di esporre le loro ragioni, ma quando si tratta di prosciugamenti per colmata, siccome abbiamo detto che il termine non si indicava che presuntivamente, allora il Governo può far questo, anche senza dovere sentire preventivamente i proprietari per apprezzare le loro ragioni, giacchè non è un affidamento di un termine fisso, ma puramente un termine presuntivo indicato semplicemente per una norma generica.

Senatore **Paleocapa.** Quando è mantenuta questa facoltà, non ho più nulla ad osservare.

**Presidente.** Non essendovi altre osservazioni sull'articolo 40, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 41. I lavori di bonificazione da chiunque eseguiti sono sempre sottoposti all'attiva sorveglianza del Governo. »

(Approvato.)

« Art. 42. Quando per eseguire la bonificazione rendasi necessario si primere molini od altri opifici, mutarne la sede, modificare o regolare l'elevazione delle acque, il prezzo di stima di indennità determinata dovrà essere pagato o depositato dai concessionari a mente del disposto dalla legge 6 aprile 1839 per le espropriazioni per opera di pubblica utilità prima che si possano far cessare di funzionare i molini ed opifici medesimi.

» Tale preventivo pagamento o deposito dovrà pure aver luogo per l'occupazione dei terreni posti fuori del perimetro della bonificazione necessari per l'aprimiento di canali e rivi di derivazione, scolo o disseccamento e per la costruzione di argini, opere d'arte, ed altre qualsiasi occorrenti per effettuare la bonificazione.

Senatore **Farina, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Farina, Relatore.** Siccome è in corso una legge per le espropriazioni per opere di utilità pubblica, invece di « a mente del disposto della legge 6 aprile 1839, » si direbbe: « secondo il disposto delle leggi per l'espropriazione per opere di pubblica utilità, » onde venendo quella legge abrogata, non ne derivi poi qualche inconveniente.

**Presidente.** Dunque in questo articolo 42, invece delle parole: « a mente del disposto della legge 6 aprile 1839, » si direbbe: « secondo il disposto delle leggi per le espropriazioni per opere di pubblica utilità. »

Metto ai voti l'articolo 42 nella conformità testè letta, vale a dire colla variante proposta dall'Ufficio Centrale.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 43. Tranne i casi di forza maggiore o di proroga ottenuta dal Governo i concessionari i quali non avessero cominciato o terminato i lavori nel tempo fissato in modo assoluto dalla concessione decadono dalla medesima, ed il Governo potrà far proseguire l'opera colle stesse norme adottate per gl'intraprenditori di pubblici lavori.

» In quest'ultimo caso rimarranno a carico dei concessionari le indennità dipendenti dai lavori eseguiti, e quelle nascenti dall'inadempimento degli obblighi assunti, e non sarà che dopo il compimento dell'opera di bonifica che potranno essere compensati i concessionari decaduti a prezzi di stima dei lavori eseguiti in conformità della concessione. »

(Approvato.)

« Art. 44. Durante i lavori di bonificazione e sino alla definitiva consegna ai proprietari, i canali, i fossi, gli scoli, gli argini e le opere relative ai medesimi saranno mantenuti e custoditi a spese dei concessionari della bonificazione. »

(Approvato.)

« Art. 45. Un consorzio istituito per l'eseguimento di un'opera di bonificazione è necessariamente continuativo per la sua conservazione e manutenzione.

» Le opere necessarie per la conservazione e manutenzione della bonificazione compiuta e consegnata saranno sempre a carico dei proprietari interessati che ne sosterranno le spese in proporzione del vantaggio ridondato ai loro terreni dalla esecuzione dell'opera.

» I proprietari medesimi si intenderanno a tale effetto costituiti in consorzio colle norme stabilite nella presente legge.

» Le spese occorrenti verranno annualmente ripartite con apposito ruolo fra gli interessati. Il ruolo verrà reso esecutivo dal Prefetto, godrà del privilegio fiscale per l'esazione delle quote dei contribuenti, e potrà venire esatto per mezzo dei ricevitori dell'imposta comunale. »

Senatore **Farina, Relatore.** Si sarebbe riformato l'alinea primo di questo articolo nel modo seguente:

« In ogni caso le opere necessarie per la conservazione e manutenzione della bonificazione, comunque compiuta, saranno a carico dei proprietari interessati che ne sosterranno le spese in proporzione del vantaggio ridondato ai loro terreni dall'opera di bonificazione. »

**Presidente.** Sarebbe dunque la variante al primo alinea di quest'articolo così concepito: (V. sopra.)

Poi viene dopo l'altro alinea che comincia così: « I proprietari medesimi ecc. » (V. sopra.)

Se non vi è chi domanda la parola su questo articolo 45, e sull'alinea stato modificato, li pongo ai voti.

Chi li approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 46. I terreni bonificati andranno per 25 anni a datare dall'epoca del definitivo collaudo della bonifica esenti da qualsivoglia aumento di imposta prediale. »

Senatore **Farina**, *Relatore*. Domando la parola

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Farina**, *Relatore*. A questo articolo ci sarebbe un'aggiunta reclamata ed arconsentita anche dal signor Ministro in favore dei terreni i quali attualmente sono in corso di essicamento.

A questi terreni, se nell'atto in cui venne concessa la bonifica, non fu accordata l'esenzione, o non sono nel novero di quelli, per esempio delle Romagne, degli antichi Stati pontificii che operano mediante le macchine idrovore, che hanno per legge un'esenzione di 30 anni, si accorderebbe la facoltà di concederla coll'aggiunta di cui darò lettura:

« Tale esenzione potrà applicarsi anche ai terreni attualmente in corso di bonificazione, e relativamente ai quali non fosse altrimenti provvisto o dalla legge o dal contratto all'epoca della concessione. »

Trasmetto quest'aggiunta al banco del Presidenza.

Senatore **Paleocapa**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Paleocapa**. Io che sono intimamente convinto di quello che diceva il signor Ministro della necessità cioè di accordare tutte le facilitazioni possibili per poter eccitare gli imprenditori, i comuni o i proprietari uniti in consorzio ad eseguire queste bonificazioni che possono recare tanto utile al nostro paese, e delle quali si sente grandemente il bisogno in una parte del Regno, dico apertamente che troverei insufficiente l'esenzione per 25 anni; perchè faccio osservare che quando bene si sarà compiuta la bonificazione e saranno passati i due anni nei quali si può sperimentare se essa sia efficace e durevole, il proprietario riceve il terreno in uno stato che abbisogna di infiniti lavori e operazioni gravosissime che richiugono molto tempo e grandi spese. Riceve i terreni, ma in quale stato? Nello stato in cui possono essere i fondi stati soggetti per tanto tempo alle acque; talvolta riceve i terreni che sono stati fondi di uno stagno, di una laguna, in istato irregolarissimo e tale che è impossibile di metterli in coltura. E comunque, se anche la disposizione del suolo non è così infelice, bisognerà che faccia delle notevoli e costosissime operazioni per rendere questi terreni suscettibili di coltura, che faccia piantagioni, strade di comunicazione, e fossati speciali di scolo, perchè l'impresa della bonificazione che ne aveva ben dovere avrà costruite tutte le fosse maestre

necessarie a sottrarre i latifondi alla condizione di paludi o di stagni; in fatto ciò che spetta al privato possidente è l'aprire i propri scoli per condurre in codeste fosse maestre le acque che continuamente piovono sui propri fondi; poi bisogna che innalzi fabbriche, che vi conduca coloni per coltivare; bisogna che provveda questi coloni di animali e di tutte le scorte necessarie all'agricoltura, quindi ci vuole molto tempo e grandissima spesa. Dunque io non so se si incoraggiarono molto i proprietari quando non abbiano altra esenzione che per 25 anni.

È vero che si potrà dire: ma intanto in principio non si farà loro pagare che una quota d'imposta minore. Ma ciò farà sorgere una quantità di quistioni e potrà contrastare allo scopo di voler ridurre al più presto possibile quei terreni a coltura; perchè i proprietari avvedendosi che si dovrà fare un estimo per sapere come dovranno essere tassati, ritarderanno la regolarizzazione perfetta e la riduzione a buona coltura di questi terreni per timore di venire poi imposti troppo gravosamente.

Io confesso che darei una esenzione di 50 anni, ed io credo assolutamente che lo Stato non solo non ci perderebbe, ma anzi ci guadagnerebbe, perchè questa larghezza potrebbe eccitare ad accingersi a fare delle bonificazioni, sia i proprietari come i comuni quando sapessero di poter essere esenti per un periodo di 50 anni.

Il Senatore Farina mi ha fatto l'onore di citare nella sua relazione alcune osservazioni fatte da me sull'effetto felicissimo che produsse nelle povere provincie venete, malgrado lo stato di prostrazione in cui sono, l'essere i proprietari assicurati dalla legge del censo, che quando si bonificheranno terreni paludosi essi non saranno punto soggetti ad alcun aumento di catasto, senza indicare alcun periodo di esenzione, e resteranno gravati soltanto di quella imposta che pagavano prima.

E vediamo che, malgrado la miseria in cui sono quelle provincie, vi si estendono grandemente le bonificazioni. Io dunque proporrei che si concedessero 50 anni a vece di 25 di esenzione.

**Presidente**. Ne fa una formale proposta?

Senatore **Paleocapa**. Sì, perchè la credo piuttosto utile che dannosa allo Stato.

**Presidente**. Dunque propone di sostituire alla cifra 25 quella di 50?

Senatore **Paleocapa**. Sì, sì.

**Presidente**. L'accetta l'Ufficio Centrale?

Senatore **Farina**, *Relatore*. L'Ufficio Centrale ed il signor Ministro hanno una qualche difficoltà per timore di incontrare la disapprovazione del Ministro delle Finanze.

Durante le operazioni naturalmente non ci è nessuna corrisponsione maggiore, non si può far luogo a verun aumento, ed i 25 anni proposti dall'Ufficio Centrale non comincierebbero che dal momento in cui questi terreni diventano prolifici; e giustamente, giacchè da questo

un grave dispendio, per cui da due o tre anni a questa parte le notizie che vengono dai giornali di Germania presentano lo stato di quella bonifica piuttosto in istato di decadimento che di prosperità.

In vista di queste circostanze, tenuto conto che lo Stato accorda la sua protezione ai concessionari delle bonificazioni, come l'accorda a tutti gli altri, mi pare che esentandoli da ogni aumento di imposta per 30 anni, dopo che la bonifica è compiuta, si è fare loro un vantaggio abbastanza rilevante.

Sono persuaso che nel momento attuale questo non determinerà capitalisti ad impiegare in bonifiche i loro capitali, ma è sperabile che riesca sufficiente, quando lo stato del mercato dei capitali in Italia, sia in condizione migliore dell'attuale.

In conseguenza mi pare che si possa accettare l'emendamento proposto dal signor Ministro e dall'Ufficio Centrale.

**Presidente.** Acconsente il signor Senatore Paleocapa?

**Senatore Paleocapa.** Per dire il vero mi pare che le cose dette dall'onorevole Farina non siano affatto esatte per rispetto al lago d'Harlem, ma ciò poco importa, perchè quand'anche fosse vero, questo prova che malgrado che si possano sperare da bonificazioni, come quelle dell'Olanda, grandi profitti, s'incontrano però delle grandi imprevedute difficoltà, le quali fanno che i profitti sieno minori di quelli sperati. E per me questo è un argomento che rinforza la mia domanda che si accordi cioè la esenzione per 50 anni, stantechè si mettono a cimento i capitali impiegati i quali se non sono sufficienti si esige il concorso di nuovi capitali. Quindi persisto nella mia proposta.

**Presidente.** Interrogo il Senato per vedere se è appoggiata la proposta del Senatore Paleocapa, consistente nel portare al termine di 50 anni l'esenzione dai tributi di cui parla l'art. 46.

Chi l'appoggia, voglia sorgere.

(Appoggiato.)

La metto ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Non è approvata.)

L'Ufficio Centrale mantiene il termine di 25 anni, o lo vuole esteso ai 30 come test' accennava?

**Senatore Farina, Relatore.** Il termine di 30 anni.

**Presidente.** Leggo l'articolo colla variante proposta dal Senatore Farina, acconsentita dal Ministero.

« Art. 46. I terreni bonificati andranno per 30 anni, a datare dall'epoca del definitivo collaudo della bonifica, esenti da qualsivoglia aumento di imposta prediale. »

Metto ai voti questa prima parte dell'articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Ora viene l'aggiunta allo stesso articolo:

« Tale esenzione potrà applicarsi ai terreni attualmente in corso di bonificazione e relativamente ai quali

non fosse altrimenti provveduto o dalla legge o dal contratto all'epoca della concessione. »

La metto ai voti...

**Senatore Scialoja.** Domandi rei una spiegazione sulla parola *potrà*. Chi l'applicherà?

**Senatore Farina, Relatore.** Il Governo, secondo le circostanze; è un potere alquanto lato, che è necessario nell'applicazione, perchè alcune concessioni hanno questa esenzione, altre no; sicchè è una latitudine necessaria.

**Presidente.** Il signor Senatore Scialoja ha sollevato un dubbio sulla parola *potrà*, le domando se intende sostituirvi altra parola.

**Senatore Scialoja.** Ho chiesto solo una spiegazione.

**Senatore Farina, Relatore.** Si potrebbe dire:

« Tale esenzione potrà applicarsi dal Governo anche ai terreni, ecc. »

**Senatore Cibrario.** A me pare che la parola *potrà* non sia, perchè allora rimane in arbitrio del Governo di concederla agli uni e di negarla agli altri.

L'onorevole Relatore ha osservato che vi sono di quelli che l'hanno, ed è ciò previsto nella sua aggiunta, che dice: « quand' altrimenti non sia provveduto o dalla legge o da contratto, per conseguenza esclusi questi due casi, mi pare che il Governo *dovrà* e non *potrà* applicare. »

**Senatore Farina, Relatore.** Io prego l'onorevole preopinante di badare che questi individui, se non diamo loro questo diritto, non l'hanno, perchè non pensarono a procurarsi questo vantaggio allorquando fecero il contratto col quale si sono obbligati all'opera di bonificazione. Noi adunque accordiamo loro un vantaggio al quale non hanno pensato; è un regalo che facciamo loro; ora lasciamo una certa latitudine al Governo per fare tale regalo, secondo che vedrà che l'impresa è riuscita più o meno proficua a quelli che l'hanno assunta.

Vi possono essere opere di bonifiche che siano riuscite abbastanza buone senza grave dispendio, e che presentino un vantaggio tale che possa credersi superfluo di accordarne loro un maggiore. Ve ne possono essere poi di quelle che sono intraprese con grande speranza di favorevoli risultati, ma che pure nell'esecuzione non daranno poi quei vantaggi che si speravano. In questo caso si è creduto opportuno di lasciare una certa latitudine d'apprezzazione al Ministero perchè conceda o non, a seconda dei casi, questa esenzione.

E questo è il motivo che ha suggerito quella forma di dicitura all'Ufficio Centrale.

**Presidente.** Se non vi è una proposta formale metterò ai voti l'aggiunta all'art. 46...

**Senatore Cibrario.** Non crederebbe l'Ufficio Centrale, a maggior chiarezza del suo concetto di aggiungere le parole « secondo i casi » per chiarire che dipende dalla apprezzazione delle opere?

**Senatore Farina, Relatore.** Accetto l'aggiunta proposta dal Senatore Cibrario.

**Presidente.** Il Ministro annuice?

**Ministro d'Agricoltura e Commercio.** Non fa difficoltà.

**Presidente.** Dunque si direbbe: « Tale esenzione potrà applicarsi dal Governo secondo i casi ai terreni attualmente in corso di bonificazione e relativamente ai quali non fosse altrimenti provvisto o dalla legge o dal contratto all'epoca della concessione. »

Metto ai voti quest'aggiunta; chi l'approva sorge.  
(Approvato.)

Ora metto ai voti l'articolo art. 46; chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Passiamo all'articolo 39.

« Art. 39. Non si intraprenderanno opere di bonificazione per conto dello Stato né si daranno sussidi e guarentigie dal Governo senza una legge. »

Se non si domanda la parola sull'articolo 39, che prenderà poi il suo numero, lo metto ai voti.

Chi lo approva, sorge.

(Approvato.)

« Art. 47. Un regolamento generale fisserà le ulteriori norme per l'esecuzione della presente legge. »

**Senatore Farina, Relatore.** Anche a questo articolo si è creduto opportuno di fare un'aggiunta che contenga i casi di prosciugamento dei terreni che sono in corso d'esecuzione attualmente e per i quali non sarebbe detto come debbono farsi i regolamenti opportuni.

Si direbbe dunque: « Particolari regolamenti potranno anche essere fatti colle norme indicate agli articoli 6 e 7 pel regime idraulico dei bacini attualmente in corso di bonificazione, e per la manutenzione dei canali, fossi ed opere di ogni specie relative ai medesimi. »

**Presidente.** È d'accordo col signor Ministro?

**Senatore Farina, Relatore.** È d'accordo.

**Presidente.** Quest'aggiunta formerebbe un'alinea dell'art. 47.

Lo rileggerò. (Vedi sopra)

Chi approva l'art. 47 coll'alinea aggiuntosi dall'Ufficio Centrale, sorge.

(Approvato)

Ora passiamo alle disposizioni transitorie.

Mi pare che questa intestazione si possa lasciare perchè non pregiudica....

**Senatore Farina, Relatore.** Sì, sì, si mantiene.

« Art. 48. Le opere di bonificazione iniziate esclusi-

vamente a spese dello Stato continueranno a regolarsi colle norme vigenti; le altre che si eseguiscono col concorso delle provincie, de' comuni e de' proprietari delle terre o con semplici sussidi del Governo saranno date alle provincie, ai comuni, o ai consorzi che si potessero formare a quest'oggetto. »

Chi approva quest'articolo, si alzi.

(Approvato)

Il onorevole Senatore Alfieri fece una riserva a termini dell'art. 67 del Regolamento concepito in queste parole:

« Quando una proposta comunque iniziata sarà stata dal Senato in qualche parte modificata con aggiunte, suppressioni od emendamenti, il Senato, dopo d'aver deliberato sui singoli articoli, potrà rimandarla all'Ufficio Centrale od alla Commissione cui ne era stato affidato il preventivo esame acciò ne riveda e coordini la compilazione e corregga se siavi luogo le inesattezze provenienti da errori di fatto. »

Credo che si potrebbe, fatta ragione di questa riserva, ordinare l'applicazione della prima parte di quest'articolo del regolamento. Si suspenderebbe adunque la votazione per squittinio segreto di questo progetto fino a che l'Ufficio Centrale abbia visto quegli aggiustamenti che forse occorrono, tanto più che c'è tutta la numerazione degli articoli da regolarizzare.

Crederei opportuno di portare domani all'ordine del giorno la discussione del bilancio.

Se non c'è osservazione in contrario, domani si porterà all'ordine del giorno la discussione del bilancio, anche prima della discussione degli altri progetti posti precedentemente all'ordine del giorno.

Stimo di anticipare una notizia al Senato, cioè che dopo domani sarà in pronto la relazione pel progetto di legge sulla leva dei nati nel 1844.

Il Senato si farà agevolmente capace dell'importanza di discutere prontamente anche questo progetto di legge: domanderei dunque al Senato fin d'ora la permissione di portare questo progetto di legge all'ordine del giorno immediatamente dopo il bilancio.

Se non v'è osservazione in contrario, ritengo il Senato assenziente a questa proposta.

Domani dunque alle ore 2 precise ci sarà seduta pubblica per la discussione del bilancio; poi verranno gli altri progetti, se è possibile, e dopo domani quello sulla leva dei nati nel 1844.

L'adunanza è sciolta (ore 5 1/2).